

La Circolare per i clienti

31 marzo 2022

1

News

Casa e ufficio comunicanti: accesso dei verificatori senza gravi indizi	pag. 2
Come detrarre le spese per le mascherine Ffp2 e Ffp3	pag. 2
Superbonus: chiarimenti MEF	pag. 2
Cessioni 110: riattivata la piattaforma Poste per l'acquisto dei crediti	pag. 3
Obbligo vaccinale over 50: il Decreto diventa legge e arrivano le novità	pag. 3
Cinque per mille: on-line gli elenchi permanenti 2022	pag. 4
Omessa dichiarazione e profili di responsabilità per il contribuente	pag. 5
Bonus cultura: carta elettronica a chi ha compiuto diciotto anni nel 2019, 2020 e 2021	pag. 5
Come cambiano le detrazioni per carichi di famiglia con l'Assegno unico	pag. 6
Rivalutazione e riallineamento fiscale: pubblicata la Circolare definitiva dell'AE	pag. 6
Rivalutazione terreni e partecipazioni nel Decreto Energia approvato in GU	pag. 7
Bonus chef esteso a tutto il 2022	pag. 7
Energia, il piano di Bruxelles per assicurare le forniture	pag. 8
In GU il nuovo decreto "frodì": cessione a banche e sicurezza dei cantieri	pag. 9
Imprese di rilevante interesse strategico: proroga dell'integrazione salariale	pag. 9
Aggiornamento delle attività consentite con o senza il Green Pass	pag. 10
Metà retribuzione per il dipendente non vaccinato e sospeso dal servizio	pag. 12
Al via il Piano voucher per la digitalizzazione delle imprese	pag. 13
Il lavoratore non può rifiutare un trasferimento illegittimo ma eseguito in buona fede	pag. 13
Nell'indennità per licenziamento illegittimo sono compresi premi e scatti di anzianità	pag. 13
L'infarto durante una trasferta è infortunio in itinere?	pag. 14

Salute e sicurezza

Cadere indossando scarpe antiscivolo esclude il risarcimento del danno	pag. 14
Bando ISI 2021: da maggio si parte con le domande	pag. 15
Medico competente: ancora tempo per inviare i dati aggregati 2021	pag. 15
Vigilanza sulla sicurezza nei cantieri, l'Ispettorato intensifica i controlli	pag. 15

Articoli in evidenza

Variazioni alla durata del Green Pass	pag. 19
Decreto Energia: bonus edilizi solo se viene applicato il contratto collettivo di settore	pag. 20
Omesso versamento delle ritenute previdenziali: indicazioni sulle sanzioni amministrative	pag. 21

Casa e ufficio comunicanti: accesso dei verificatori senza gravi indizi

La **Corte di Cassazione** è tornata a pronunciarsi in tema di accesso dei funzionari dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza presso un locale del contribuente che, al contempo, è utilizzato sia come **sede legale**, sia come **abitazione privata**. Secondo la Corte, basta l'autorizzazione della procura della Repubblica – e **non servono gravi indizi** – per l'accesso all'abitazione comunicante con l'ufficio.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'AE, evidenziando come, in tema di accertamento, la presenza di gravi indizi è necessaria ai fini dell'accesso del personale verificatore a locali che sono esclusivamente adibiti ad abitazione. Nei casi di uso promiscuo, utilizzati sia per la vita familiare che per l'attività professionale, è possibile l'accesso con **autorizzazione del procuratore della Repubblica** (cfr. Cass. 6 ottobre 2020 n. 21411).

Cass. 10 marzo 2022 n. 7768

Come detrarre le spese per le mascherine Ffp2 e Ffp3

Per fruire nel Mod. 730/2022 della **detrazione del 19%** delle spese sostenute per **mascherine Ffp2 e Ffp3** occorre che i DPI acquistati siano **conformi** alla **normativa europea** e che lo scontrino o la fattura riportino il codice AD.

È quanto emerge dalla risposta del **MEF** a un'interrogazione parlamentare alla Camera, presentata per conoscere le modalità operative per il riconoscimento della detrazione IRPEF.

Il Ministero, rifacendosi alle indicazioni contenute nella Circ. AE 6 maggio 2020 n. 11/E, ricorda che occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il **soggetto** che sostiene la spesa e la **conformità** del dispositivo, ovvero che sia riportato il **codice AD** «spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». In **mancanza** di questo, è necessario conservare la **documentazione** dalla quale risulti la marcatura CE per i **dispositivi medici** compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Nel caso in cui, invece, i dispositivi **non** siano **compresi nell'elenco**, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla **marcatura CE**, anche la **conformità** alla normativa europea (Direttive europee: Dir. 93/42/CEE, Dir. 90/385/CEE e Dir. 98/79/CE).

Di conseguenza, la spesa **non** è **ammessa** alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione.

Superbonus: chiarimenti MEF

Il MEF ha fornito i seguenti chiarimenti:

- tutti gli interventi agevolati con **superbonus** rientrano nella **manutenzione straordinaria** e pertanto possono essere autorizzati con l'approvazione in **assemblea condominiale** con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio, anche qualora vi sia un'alterazione del **decoro architettonico**;

- in caso di interventi edilizi plurimi, la soglia del 30% dello **stato di avanzamento dei lavori** deve essere commisurata all'intervento complessivamente considerato. Il rispetto di tale percentuale è quindi irrilevante se interessa solo gli interventi oggetto di Superbonus (non rilevando lo stato di avanzamento relativo ai singoli lavori);
- la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di **ristrutturazione** a mezzo demolizione e ricostruzione non riguarda gli **edifici unifamiliari**.

Cessioni 110: riattivata la piattaforma Poste per l'acquisto dei crediti

Poste Italiane il 7 marzo ha **riattivato** la piattaforma per l'**acquisto** dei **crediti d'imposta**. Dunque, Poste Italiane valuterà l'acquisto dei crediti d'imposta unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. **prime cessioni**) ed a valle della loro disponibilità alla cessione sulla piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Poste Italiane non assume alcun obbligo a contrarre, riservandosi di valutare a proprio insindacabile **giudizio** l'eventuale accettazione delle singole richieste di cessione.

Il **cliente**, sino all'accettazione da parte di Poste Italiane sulla piattaforma cessioni crediti d'imposta dell'Agenzia delle Entrate, potrà recedere dalla richiesta di cessione senza penali.

Il servizio di Poste Italiane è attivo solo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d'imposta (c.d. prime cessioni) e relativamente alle **quote** annuali **fruibili** a partire **dal 2023** in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti. Il titolare del credito d'imposta è tenuto a cedere l'importo complessivo del credito d'imposta o le quote residue non ancora utilizzate in detrazione, senza poter dunque effettuare cessioni parziali.

L'importo complessivo **massimo** cedibile (anche tramite più cessioni) è pari a **€ 150.000** per tutti i cedenti.

Sono **cedibili** a Poste Italiane i crediti riguardanti:

- **Superbonus 110%**, a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche;
- **Ecobonus** ordinario;
- **sismabonus ordinario** (misure antisismiche);
- ristrutturazione (**recupero patrimonio edilizio**);
- recupero o restauro **facciate**;
- installazione di **colonnine** per la **ricarica** dei **veicoli elettrici**.

Obbligo vaccinale over 50: il Decreto diventa legge e arrivano le novità

In GU la **conversione in legge** del Decreto recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore", più facilmente conosciuto per aver esteso l'obbligo vaccinale ai soggetti over 50 (DL 1/2022 conv. in L. 18/2022). Di seguito si riportano le **principali novità** introdotte con la conversione in legge.

Super Green Pass e dose "booster"

Il Certificato Verde COVID-19 emesso a seguito di somministrazione della dose "booster" è **valido** a far data **dalla somministrazione** della stessa **senza necessità** di ulteriori dosi di **richiamo**.

Super Green Pass e avvenuta guarigione

Ai soggetti identificati come casi positivi:

- **dopo 14 giorni** dalla somministrazione della **prima dose** di vaccino è rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 per avvenuta guarigione, che ha **validità di 6 mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione;
- **a seguito del completamento del ciclo vaccinale** primario o della somministrazione della **dose "booster"** è rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 per avvenuta guarigione, che ha **validità** a decorrere dall'avvenuta guarigione **senza necessità** di ulteriori dosi di **richiamo**.

Autosorveglianza e avvenuta guarigione

Le misure relative all'autosorveglianza (art. 1, c. 7 bis, DL 33/2020 conv. in L. 74/2020) si applicano **anche** in caso di **guarigione** avvenuta successivamente al **completamento** del **ciclo vaccinale primario**.

Lavoratori senza Green Pass

Si prevede la possibilità per il lavoratore sospeso di **rientrare immediatamente** nel luogo di lavoro non appena entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Lavoro agile per genitori di figli con disabilità

Fino al termine dello stato di emergenza, è previsto il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, a favore dei genitori **lavoratori** dipendenti **privati** con almeno un figlio con **disabilità grave** o con **bisogni educativi speciali** (BES). Il diritto è riconosciuto a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
- l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Per i genitori **lavoratori** dipendenti **pubblici** le condizioni elencate costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

L. 18/2022

Cinque per mille: on-line gli elenchi permanenti 2022

Sono stati pubblicati gli **elenchi permanenti** degli enti accreditati al contributo del **5 per mille** 2022, e precisamente:

- l'elenco permanente delle **ONLUS** pubblicato dall'AE. L'elenco comprende le ONLUS già inserite nell'elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell'anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS. Nei prossimi trenta giorni il **rappresentante legale** dell'**ente** presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le eventuali variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, o, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente;
- l'elenco permanente degli **Enti del terzo settore** pubblicato dal Ministero del Lavoro. Il contributo del 5 per mille spetta, infatti, a decorrere dall'anno successivo a quello di

operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro gestito dal Ministero del Lavoro.

Gli elenchi permanenti degli enti della **ricerca scientifica** e dell'**Università**, della **ricerca sanitaria** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

Omessa dichiarazione e profili di responsabilità per il contribuente

La **delega** dell'**adempimento** delle incombenze fiscali a un **commercialista** non esonera da responsabilità penali il contribuente. È quanto affermato dalla Corte di **Cassazione**, la quale ha esaminato un caso di **omessa dichiarazione fiscale**.

Secondo la Corte, la natura degli obblighi tributari è tale da ricadere sul contribuente anche se si è affidato a un professionista: infatti, tale circostanza non esonera il contribuente dalla **responsabilità penale** per il delitto di omessa dichiarazione. Decadono dunque le difese dell'imputato, che era ricorso alla Cassazione dopo la condanna della CTR; l'uomo sosteneva che l'affidamento a un commercialista lo esonerasse dalla condanna; tuttavia, per la Terza Sezione Penale, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi grava sul **contribuente** e, nel caso di persone giuridiche, sul **legale rappresentante**. Dunque, l'incarico conferito a un professionista non esclude il contribuente dal controllo e dall'eventuale delitto di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000). Cass. pen. 11 febbraio 2022 n. 4973

Bonus cultura: carta elettronica a chi ha compiuto diciotto anni nel 2019, 2020 e 2021

È stato pubblicato in GU il DM 20 dicembre 2021 n. 244, recante modifiche al regolamento che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della **Carta elettronica** (ex art. 1 c. 604 L. 145/2018).

Come noto, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età, è assegnata una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, **libri**, musica registrata, titoli di **accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali** nonché per sostenere i costi relativi a corsi di **musica**, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta **non** costituiscono **reddito imponibile** del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il Decreto concernente il nuovo regolamento, pubblicato in GU e che entrerà in vigore il 17 marzo, dispone che la **Carta** è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono **diciotto anni** di età negli anni negli anni **2019, 2020 e 2021**.

Inoltre, il testo dispone che i dati anagrafici dei beneficiari possano essere accertati anche attraverso la carta di identità elettronica ("CIE").

DM 20 dicembre 2021 n. 244

art. 1 c. 604 L. 145/2018

Come cambiano le detrazioni per carichi di famiglia con l'Assegno unico

In considerazione dell'introduzione dell'**assegno unico** e **universale** per i figli, l'art. 19 c. 6 DL 4/2022, attualmente in Senato per la conversione in legge, interviene sull'art. 12 TUIR - che detta la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia - apportando due modifiche:

- esclude i figli a carico dalla **detrazione** per i **carichi di famiglia** prevista dalla lett. d) dell'art. 12 TUIR (mentre resta in vigore la detrazione prevista dalla precedente lettera c) per i figli a carico di **età superiore a 21 anni**). Ciò significa che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico non vanno in alcun caso considerati i figli sia in corrispondenza dei quali si fruisca della detrazione per figli a carico, sia nel caso in cui non venga fruita la stessa detrazione in quanto beneficiari dell'assegno unico;
- specifica che, ai fini delle **disposizioni fiscali** che fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) (**minori di 21 anni**) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione (di età superiore a 21 anni). In altre parole, in sede di applicazione delle disposizioni fiscali il riferimento ai figli resta il medesimo sia laddove per gli stessi non spetti la detrazione per figli a carico, sia nel caso in cui spetti la stessa detrazione.

art. 19 c. 6 DL 4/2022

art. 12 TUIR

Rivalutazione e riallineamento fiscale: pubblicata la Circolare definitiva dell'AE

È stata pubblicata la **versione definitiva** della Circolare dedicata alla disciplina della **rivalutazione** e del **riallineamento** di cui all'art. 110 DL 104/2020 (c.d. DL Agosto) e all'art. 6-bis DL 23/2020 (c.d. DL Liquidità), anticipata in bozza lo scorso 23 novembre.

La prassi, in forma di domande e risposte, contiene diverse novità rispetto alla versione provvisoria, a cominciare dall'aggiornamento alle **nuove disposizioni** della **Legge di Bilancio 2022** (art. 1 c. 622-624 L. 234/2021). Secondo le nuove norme, il maggior valore imputato, in occasione dell'adesione ai regimi di rivalutazione e/o di riallineamento, alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), deve essere dedotto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in almeno 50 anni (nuovo c. 2-ter art. 110 DL 104/2020 introdotto). Al riguardo il Fisco osserva che, nonostante il mancato richiamo puntuale *“alle previsioni contenute nel precedente c. 7, per esigenze di coerenza logico-sistematica, le nuove previsioni si applicano ai maggiori valori delle attività immateriali le cui quote di ammortamento – ai sensi dell'art. 103 TUIR – sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, detenute sia dai soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS sia dai soggetti cd. OIC adopter”*.

Altri aspetti di novità emergono in relazione alla determinazione della **base imponibile** per l'affrancamento della riserva da riallineamento. Sul punto il Fisco, allineandosi ai chiarimenti forniti dai giudici di legittimità, ha chiarito che, ai fini dell'affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorra a formare l'imponibile nel suo importo contabile, ovvero **“al netto”** dell'imposta sostitutiva versata.

In ordine all'apposizione del **vincolo** su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in **assenza di affrancamento**, contrariamente a quanto precedentemente indicato, è stato chiarito che - ferma restando la tassazione in capo alla società delle somme distribuite - in capo ai soci il regime impositivo è quello proprio della restituzione degli apporti (e, quindi, la sola riduzione del costo fiscale della partecipazione, salvi i fenomeni di "sottozero").

Con riguardo alla decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel **settore alberghiero**, i nuovi chiarimenti precisano che, in caso di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall'esercizio **2020**.

Circ. AE 1° marzo 2022 n. 6/E

Rivalutazione terreni e partecipazioni nel Decreto Energia approvato in GU

Sulla **Gazzetta Ufficiale** è stato pubblicato il DL 17/2022 ("Decreto Energia"), già approvato dal CdM il 18 febbraio scorso.

Il DL prevede la riapertura dei termini per la **rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni**. Sarà dunque permesso alle persone fisiche, alle società semplici, agli enti non commerciali ed ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia rivalutare il valore di acquisto di partecipazioni non quotate e terreni (purché posseduti alla data del 1° gennaio 2022).

Sarà necessario ottenere **entro il 15 giugno 2022** l'asseverazione della **perizia di stima** della partecipazione del terreno da parte di un professionista abilitato. A quel punto, il contribuente potrà versare l'**imposta sostitutiva del 14%** (in precedenza era dell'11%): "sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 14 per cento" (art. 29 DL 17/2022).

Bonus chef esteso a tutto il 2022

È prorogato dal 30 giugno 2021 al **31 dicembre 2022** il termine per avvalersi dell'**agevolazione** fiscale prevista a favore dei **cuochi professionisti** presso alberghi e ristoranti per l'**acquisto di beni strumentali** durevoli e per la **partecipazione** a corsi di **aggiornamento** professionale.

Il nuovo termine è stato inserito nel Decreto Milleproroghe in sede di conversione in legge.

Il bonus, introdotto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. 117-123 L. 178/2020):

- consiste in un **credito d'imposta** fino al **40%** delle menzionate spese strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. In particolare, sono **ammissibili** le spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
- spetta fino ad un **massimo di € 6.000**;
- riguarda i **cuochi professionisti** presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori **dipendenti**, che come lavoratori **autonomi** con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del **codice ATECO 5.2.2.1.0**, o corrispondente all'attività di cuochi in alberghi e ristoranti;
- è utilizzabile in **compensazione** mediante **F24** e può essere **ceduto** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- è applicato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di **aiuti di Stato**.

art. 18-quater DL 228/2021 conv. in L. 15/2022

Energia, il piano di Bruxelles per assicurare le forniture

Dal Sole24ore di 24 marzo 2022

8

Obbligo di riempire gli impianti di stoccaggio almeno all'80% entro il primo novembre di quest'anno in modo da assicurare ai cittadini europei la sicurezza energetica per il prossimo inverno, salendo al 90% della capacità per gli anni successivi. È uno dei punti principali della proposta di regolamento approvata oggi dalla Commissione europea nel tentativo di mitigare l'impennata dei prezzi dell'energia. La proposta, anticipata martedì dal Sole24ore.com, riguarda anche gli acquisti comuni di gas. La Commissione è pronta a costituire una task force, in cui sarebbero rappresentati gli Stati membri, per unificare gli acquisti a livello Ue. Aggregando la domanda si punta a rafforzare la capacità negoziale verso i fornitori, per assicurarsi importazioni a prezzi più convenienti in vista del prossimo inverno. Un team negoziale congiunto guidato dalla Commissione gestirebbe le trattative con i fornitori, con il compito di creare anche i presupposti per alleanze future, guardando al medio-lungo periodo, quando la decarbonizzazione ridurrà sensibilmente la domanda di gas e spingerà invece le rinnovabili.

«L'Europa ha bisogno di un intervento rapido per assicurare le forniture di energia per il prossimo inverno e per alleviare la pressione dei prezzi su cittadini e imprese. Queste decisioni sono un altro passo avanti» ha affermato la commissaria europea all'Energia, la estone Kadri Simson, dopo l'approvazione del provvedimento, accompagnato dalla decisione che adatta il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato alla crisi energetica. Una volta approvato dal Consiglio e dal Parlamento, può essere considerato un piccolo passo verso l'Unione dell'energia. Il rispetto dei livelli minimi di riserve di gas dovrà essere monitorato ogni mese dagli Stati membri che dovranno informare la Commissione. Poiché gli impianti di stoccaggio sono considerati infrastrutture strategiche, è prevista la possibilità di espropriare gli impianti di proprietà di operatori che non riescono a garantire la sicurezza delle forniture: un avvertimento a Gazprom che ha sette depositi in Germania.

La capacità di stoccaggio di gas in Europa è di oltre 1.110 TWh, con 160 impianti in 18 Stati membri, ma è concentrata in Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi e Austria. Se fosse utilizzata al 90% coprirebbe in linea teorica la domanda attuale per due anni e mezzo e a far fronte ai picchi di prezzo.

La discussione in Consiglio riguarderà soprattutto il tetto europeo al prezzo del gas che avrebbe effetti immediati. Gli Stati membri sono divisi e la commissaria non ha preso posizione: «Combatte i sintomi, non le cause». Un allegato illustra pro e contro delle diverse opzioni ma avverte sui rischi di compromettere i flussi transfrontalieri di gas.

In GU il nuovo decreto "frodì": cessione a banche e sicurezza dei cantieri

È in vigore dal 26 febbraio 2022 il nuovo decreto "Frodì" (DL 13/2022). Gli scenari per la **fruizione** dei **bonus edilizi** sono modificati ancora una volta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 del decreto recante misure nuove e stringenti urgenti per il contrasto alle

frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sulle regole per l'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Si allargano le maglie per cedere, dopo la prima volta, i crediti derivanti dai bonus edilizi prevedendo che si possa procedere alla **cessione** dei **crediti** per **altre due volte**, ma solo a soggetti "vigilati" come le banche e gli intermediari finanziari. Si vietano le cessioni parziali e si istituisce un **codice identificativo univoco** per i crediti.

Si inaspriscono le **sanzioni** - pecuniarie fino a € 100 mila, ma anche penali con reclusione da 2 a 5 anni - per i tecnici abilitati che "sgarrano" nella produzione delle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi.

Scatta l'obbligo di **applicazione** dei **CCNL** per garantire la sicurezza nei cantieri, aspetto che diviene oggetto di controllo da parte del "tecnico" che rilascia il visto di conformità.

Si riformula nuovamente il meccanismo di compensazione delle imprese che operano nel settore energetico.

Imprese di rilevante interesse strategico: proroga dell'integrazione salariale

Mess. INPS 18 febbraio 2022 n. 816

Le imprese con almeno 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (art. 1 DL 207/2012 conv. in L. 231/2012) possono presentare **domanda di trattamento di integrazione salariale** emergenziale (art. 3 DL 103/2021 conv. in L. 125/2021) per una **durata massima di 26 settimane** fruibili fino al **31 marzo 2022** (art. 22 DL 4/2022).

I lavoratori che beneficiano del trattamento di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 27 gennaio 2022.

I datori di lavoro interessati possono presentare domanda di CIGO con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022":

- per un **periodo** di durata massima pari a 13 settimane - collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell'art. 3 DL 103/2021 conv. in L. 125/2021 - e fruibile entro il 31 marzo 2022;
- per la **proroga** del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2022, completando le complessive 26 settimane previste.

I termini di **presentazione delle domande** sono i seguenti:

- **31 marzo 2022** per le domande di periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022;
- **30 aprile 2022** per le domande di periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i

trattamenti previsti dall'art. 22 DL 4/2022, possono chiedere l'annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale "COVID 19 – D.L. 4/2022".

I datori di lavoro che hanno in corso un trattamento di cassa **integrazione salariale straordinaria** e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall'art. 22 DL 4/2022, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.

Per i trattamenti in esame **non è dovuto alcun contributo addizionale** e, durante i periodi di integrazione salariale, le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al Fondo le **quote di TFR** maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

Il datore di lavoro deve effettuare il **conguaglio** delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti **entro** 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (art. 7 D.Lgs. 148/2015).

Aggiornamento delle attività consentite con o senza il Green Pass

Attività	Colore della Regione	Consentito senza Green Pass	Consentito con Green Pass "base"	Consentito con Green Pass "rafforzato"
Luoghi di lavoro				
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati per i quali vige l'obbligo vaccinale a prescindere dall'età anagrafica (1)	Bianca	NO	NO	SI
	Gialla			
	Arancione			
Accesso al luogo di lavoro (inclusa l'eventuale mensa) per i lavoratori pubblici e privati fino ai 49 anni di età (eccetto per le categorie per le quali vige l'obbligo vaccinale a prescindere dall'età anagrafica)	Bianca	NO	SI	SI
	Gialla			
	Arancione			
	Bianca	NO	NO	SI

Accesso al luogo di lavoro (inclusa l'eventuale mensa) per i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età	Gialla			
	Arancione			
Uffici pubblici				
Accesso a uffici pubblici per esigenze "essenziali e primarie" (2)	Bianca			
	Gialla	SI	SI	SI
	Arancione			
Servizi sanitari				
Accesso degli utenti (compresi gli accompagnatori) a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura	Bianca			
	Gialla	SI	SI	SI
	Arancione			
Accesso ai tribunali e agli istituti penitenziari				
Accesso nei tribunali di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia	Bianca			
	Gialla	NO	SI	SI
	Arancione			
Concorsi pubblici				
Partecipazione alle prove in presenza	Bianca			
	Gialla	NO	SI	SI
	Arancione			
(1) Si tratta del personale:				

- sanitario, degli operatori d'interesse sanitario e del personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- impiegato in strutture residenziali e socio-assistenziali;
- scolastico, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali di istruzione e formazione tecnica superiore;
- del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
- alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in servizio all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

(2) Si tratta degli uffici:

- aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti;
- giudiziari e dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittima di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci o per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. L'accesso a qualsiasi altro tipo di ufficio pubblico è consentito esclusivamente con Green Pass "base" o "rafforzato".

Metà retribuzione per il dipendente non vaccinato e sospeso dal servizio

TAR Lazio 25 febbraio 2022 n. 1240

Se un dipendente non vaccinato viene sospeso dal servizio, ha in ogni caso diritto alla retribuzione o, comunque, ad un'indennità che gli assicuri un sostegno economico essenziale?

No, secondo la Legge (art. 8, c. 3, DL 221/2021 conv. in L. 11/2022): **fino al 31 marzo 2022** per i giorni di assenza ingiustificata (dovuti al mancato possesso del Green Pass) non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso comunque denominato.

Sì, secondo la pronuncia del TAR del Lazio in commento. Il Tribunale:

- in un'ottica di **bilanciamento** di valori costituzionali (tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita);
- considerando che la sospensione del lavoratore non è dovuta a **motivi disciplinari**;



riconosce al lavoratore ricorrente un **assegno alimentare** pari alla metà del trattamento retributivo di attività.

Al via il Piano voucher per la digitalizzazione delle imprese

DM 23 dicembre 2021

Per favorire la **connettività a internet ultraveloce** e la **digitalizzazione del sistema produttivo** su tutto il territorio nazionale, dal 1° marzo 2022 ha preso il via il Piano voucher per le imprese (per il quale sono stati destinati € 608.238.104,00). Sarà possibile accedervi **fino al 15 dicembre 2022**.

Le imprese possono richiedere un **contributo** - da un **minimo di € 300** ad un **massimo di € 2.500** per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s - direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all'incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Il lavoratore non può rifiutare un trasferimento illegittimo ma eseguito in buona fede

Cass. 7 marzo 2022 n. 7392

In ipotesi di **trasferimento illegittimo** (art. 2103 c.c.), l'inadempimento datoriale non autorizza, in via automatica, il **rifiuto** del dipendente a eseguire la prestazione lavorativa, ma dovrà pur sempre essere valutato in relazione alle **circostanze concrete**, per verificare se risulti contrario a buona fede.

Nell'indennità per licenziamento illegittimo sono compresi anche premi e scatti di anzianità

Cass. 1° marzo 2022 n. 6744

L'**indennità** risarcitoria per **licenziamento illegittimo** deve essere commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato, e, dunque, deve considerare gli **istituti retributivi premianti** aventi carattere collettivo. Sono **esclusi** solo i compensi eventuali, occasionali o eccezionali.

L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato e non fosse stato estromesso illegittimamente dall'azienda.

Nel caso di specie, la Cassazione ha **annullato** la sentenza di secondo grado che respingeva la richiesta del lavoratore di vedersi riconosciuti anche gli **incrementi retributivi**, il **premio aziendale**

e gli **incentivi economici** maturati dal giorno del licenziamento dichiarato nullo al giorno della reintegra.

L'infarto durante una trasferta è infortunio in itinere?

14

Cass. 22 febbraio 2022 n. 5814

L'infortunio sul lavoro di un lavoratore deceduto a causa di un infarto al miocardio durante un viaggio di lavoro è considerato **infortunio in itinere**.

La **tutela assicurativa** è, infatti, **ampliata** dal concetto di infortunio in itinere (art. 2, c. 3, DPR 1124/65), in quanto:

- è estesa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il tragitto da casa al luogo di lavoro;
- esclude qualsiasi rilevanza circa l'entità del rischio o la tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto.

La norma tutela, infatti, il rischio generico insito nel "percorso normale" cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando confinato il c.d. rischio elettivo: la **sussistenza di un rapporto finalistico** tra il c.d. "percorso normale" e l'attività lavorativa è **sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica**.

Salute e sicurezza

Cadere indossando scarpe antiscivolo esclude il risarcimento del danno

Cass. 9 febbraio 2022 n. 4210

Non spetta il **risarcimento del danno** al lavoratore che cade con le **scarpe antiscivolo** su una scala dotata di strisce antiscivolo e corrimano centrale. La presenza dei **presidi antinfortunistici esclude**, infatti, la **responsabilità del datore** di lavoro.

La Cassazione ribadisce che incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno, la mancata adozione delle misure di sicurezza nonché il nesso causale tra l'una e l'altra. Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, ma sussiste solo in caso di **colpa** nella tutela della sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.).

In capo al datore di lavoro sorge, invece, l'onere di provare:

- di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno;
- che la malattia o l'infortunio del dipendente non siano ricollegabili all'inosservanza di tali obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali/tecniche del momento.

Bando ISI 2021: da maggio si parte con le domande

Dal 2 maggio e fino al 16 giugno 2022, le imprese possono accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione.

Dal 23 giugno 2022, invece, le imprese potranno effettuare il **download** del **codice identificativo** necessario per procedere con l'inoltro online, a condizione che:

- raggiungano o superino la soglia minima di ammissibilità;
- abbiano salvato definitivamente la propria domanda.

Medico competente: ancora tempo per inviare i dati aggregati 2021

Circ. Min. Sal. 16 febbraio 2022

In relazione alle difficoltà legate all'emergenza **COVID-19**, si comunica la **proroga al 31 luglio 2022** del termine per il medico competente per l'invio alle ASL competenti delle informazioni riguardanti i **dati collettivi** aggregati sanitari e di rischio (Allegato 3B) dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno **2021** (art. 40 D.Lgs. 81/2008).

La comunicazione dei dati avviene esclusivamente per via **telematica**, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica INAIL "Comunicazione medico competente", disponibile sul portale istituzionale.

Vigilanza sulla sicurezza nei cantieri, l'Ispettorato intensifica i controlli

Nota INL 23 febbraio 2022 n. 1231

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) irrobustisce ed intensifica i controlli di vigilanza nell'ambito della campagna "110 in sicurezza - Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso".

Le recenti misure di **incentivi fiscali** per interventi di recupero edilizio hanno comportato un'**intensificazione** dell'attività nel settore edile che impone un **necessario incremento dei controlli** finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Pertanto, l'INL dispone un'**intensificazione** degli accertamenti nel settore edile, con accertamenti indirizzati in particolare verso **aziende neocostituite** o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia.

Gli **obiettivi** verranno selezionati – oltre che sulla base di fondate **segnalazioni**/richieste d'intervento – anche attraverso le informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle Casse Edili.

Gli ispettori si concentreranno, in particolare, sulla **mancata formazione e addestramento dei lavoratori**, sulla **mancata elaborazione del DVR e del POS** e sulla mancata protezione da **caduta nel vuoto**.

Particolare attenzione verrà riservata anche alla regolarità dei **ponteggi**, che devono sempre essere muniti di autorizzazione ministeriale.

Articoli in evidenza

16

Variazioni alla durata del Green Pass

In riferimento alla durata della Certificazione Verde, viene **eliminato il limite dei 6 mesi** ed è previsto che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la validità decorre dalla medesima somministrazione senza ulteriori dosi di richiamo.

Per i casi accertati positivi al COVID-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata la Certificazione Verde con validità di 6 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Per i soggetti accertati positivi al COVID-19 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Novità anche per le disposizioni sull'**autosorveglianza**, che ora si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

La legge di conversione prevede, infine, l'ampliamento dell'**obbligo vaccinale al personale dei Corpi forestali** delle regioni a statuto speciale.

Sospensione e rientro del lavoratore

Come noto nel settore privato, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del Green Pass il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per il quale non sussistono motivazioni per l'esonero alla vaccinazione, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022.

In realtà, occorre precisare che con la fine dello stato di emergenza i lavoratori under 50 non saranno più obbligati a mostrare il proprio Green Pass dal 1° aprile 2022. Gli ultracinquantenni invece saranno obbligati a mostrare la Certificazione Verde **fino al prossimo 15 giugno**. Si rammenta che l'obbligo di verifica ricade sui datori di lavoro, pubblici e privati e sui responsabili della sicurezza dei luoghi e delle strutture in cui svolgono l'attività.

La legge di conversione fornisce un importante chiarimento interpretativo del contenuto dell'**art. 9 septies, c. 7, DL 52/2021** conv. in **L. 87/2021**. Nello specifico, è in ogni caso **consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria**, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. In altri termini, il lavoratore in possesso della certificazione può tornare subito in

servizio, a meno che non sia stato sospeso e il datore di lavoro abbia stipulato un contratto in sostituzione. In tal caso bisognerà attendere i tempi previsti nel contratto sostitutivo.

Smart working e figli con disabilità

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno **almeno un figlio in condizioni di disabilità grave** riconosciuta ai sensi della L. 104/92, o almeno un figlio con **bisogni educativi speciali**, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 81/2017. Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

17

Consumo cibi e bevande nei locali di intrattenimento

Tra le varie misure ricordiamo infine che, nell'ottica di una ripresa economica e di una graduale ripartenza, la legge di conversione stabilisce che a decorrere **dal 10 marzo 2022** è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Decreto Energia: bonus edilizi solo se viene applicato il contratto collettivo di settore

Il nuovo **Decreto Energia** (art. 4 DL 13/2022) dispone che la concessione dei **bonus fiscali** è subordinata al **rispetto dei contratti collettivi del settore edile** (nazionali e territoriali) stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con un espresso richiamo all'art. 51 D.Lgs. 81/2015 che include, quindi, contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali.

L'applicazione del contratto deve essere **dichiarata nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in esecuzione di detti lavori** e l'adempimento è verificato dal soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai benefici fiscali.

I soggetti ed i lavori interessati

I lavori edili interessati dal provvedimento in esame sono quelli il cui importo supera € 70.000 e che riguardano (All. X D.Lgs. 81/2008):

- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

- gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

L'ambito di applicazione del nuovo obbligo è pertanto assai esteso, così come è ampio il ventaglio dei benefici fiscali il cui riconoscimento è subordinato all'applicazione dei predetti contratti collettivi:

- Superbonus 110, Sismabonus, fotovoltaico, superamento barriere architettoniche (artt. 119, 119 ter, 120 e 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);
- ristrutturazione edilizia (art. 16, c. 2, DL 63/2013 conv. in L. 90/2013);
- sistemazione a verde (art. 1, c. 12, L. 205/2017);
- bonus facciate (art. 1, c. 219, L. 160/2019).

Per le **verifiche** dell'indicazione del contratto applicato negli atti di aggiudicazione e nelle fatture emesse, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (**INL**), dell'**INPS** e delle **Casse Edili**.

Che l'applicazione contrattuale interessi non solo gli obblighi retributivi lo si evince facilmente dalle finalità enunciate nell'art. 4, c. 1, in esame: assicurare una **formazione adeguata** in materia di salute e sicurezza, nonché **incrementare i livelli di sicurezza** nei luoghi di lavoro. È dato quindi ritenere che proprio a questi aspetti verrà dato il massimo rilievo in sede ispettiva.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali: indicazioni sulle sanzioni amministrative

Circ. INPS 25 febbraio 2022 n. 32

La parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

L'**omissione contributiva** è il mancato versamento dei contributi, il cui ammontare sia comunque rilevabile dalle denunce regolarmente effettuate dal datore di lavoro attraverso il modello messo a disposizione dall'INPS, attualmente denominato UniEmens.

Nei casi di omissione contributiva sono previste 3 tipologie di sanzioni: la sanzione civile, la sanzione amministrativa e, nelle ipotesi più gravi, la sanzione penale.

In base all'art. 116 L. 388/2000, nel caso di omesso o ritardato versamento dei contributi dovuti, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, che non può superare il 40% dell'importo dei contributi dovuti. In questo modo, il deterrente per il datore di lavoro è l'aggravio economico, perché all'importo dei contributi dovrà aggiungere la maggiorazione prevista dalla legge.

Se il datore di lavoro omette di versare le **c.d. quote a carico dei lavoratori** – cioè, quella parte di contributi, corrispondente al 9,19% della retribuzione lorda, che il datore di lavoro deve corrispondere all'INPS per conto del dipendente – **fino all'importo di € 10.000 annui** è punito con la **sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000**. La sanzione amministrativa si aggiunge a quella civile, perché si tratta di una condotta più pericolosa e allarmante. In tale comportamento datoriale

si ravvisa, infatti, un'appropriazione indebita, perché il datore di lavoro, per procurare a sé un ingiusto profitto, si appropria del denaro del lavoratore senza versarlo all'ente previdenziale, in violazione di quanto previsto dalla legge.

Fino al mese di gennaio 2016 per tale condotta era prevista una sanzione penale, ma il D.Lgs. 8/2016, ha introdotto una **parziale depenalizzazione di questo reato**: se l'omissione delle ritenute previdenziali è inferiore alla soglia di € 10.000 annui, si applica soltanto la sanzione amministrativa. Se, invece, l'omissione è tale da **superare € 10,000 annui** si applica la **sanzione penale** della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a € 1.032.

Per completezza, è opportuno precisare che se il datore di lavoro versa le somme dovute **entro il termine di 3 mesi dalla contestazione** o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione non è assoggettabile né alla sanzione amministrativa né a quella penale.

Le indicazioni INPS

L'**INPS**, a pochi mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, aveva provveduto ad illustrare le indicazioni operative con la Circ. 5 luglio 2016 n. 121. Ora, con la Circ. INPS 25 febbraio 2022 n. 32, torna sul tema per dettare specifiche disposizioni sull'**emissione dell'ordinanza-ingiunzione** e dell'**ordinanza di archiviazione** relative alla sanzione amministrativa per omissione delle ritenute previdenziali fino a € 10.000.

In particolare, l'INPS ricorda che entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti (art. 18 L. 689/81). Qualora si verifichi l'insussistenza dell'illecito amministrativo o la presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Al riguardo, la Circ. INPS 25 febbraio 2022 n. 32 elenca le **principali circostanze che danno luogo all'archiviazione**: dall'insussistenza del fatto o della violazione legislativa alla mancanza di responsabilità di uno o più soggetti; dall'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini di legge al decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Qualora, invece, si ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza-ingiunzione determina la somma dovuta e le spese del procedimento e viene notificata all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente secondo quanto previsto dall'art. 14 L. 689/81.

In riferimento alla **somma dovuta**, la Circ. INPS 25 febbraio 2022 n. 32 precisa che “essendo la sanzione amministrativa in misura ridotta pari a € 16.666, la sanzione amministrativa che sarà irrogata con l'ordinanza-ingiunzione avrà un importo da un minimo di € 17.000 fino a un massimo di € 50.000. Ai fini della determinazione della graduazione, l'Istituto terrà conto dell'importo delle ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell'eventuale reiterazione della violazione”.

Il **pagamento** può essere effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione oppure può essere presentata all'ufficio INPS territorialmente competente – sempre entro il termine di 30 giorni – la richiesta di **rateizzazione**. Le rate mensili possono variare da 3 a 30 a seconda dell'importo totale della sanzione e delle condizioni economiche del richiedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione si può proporre **opposizione** davanti all'autorità giudiziaria nelle forme previste dall'art. 22 e ss. L. 689/81.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procederà alla **riscossione delle somme dovute**, avviando l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 L. 689/81, in combinato disposto con l'art. 30 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010: “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.